

TARI (Tassa Rifiuti) 2015 - 2016

Ravvedimento Operoso per la Tassa Rifiuti per l'anno 2016

L'Amministrazione Comunale comunica che è possibile regolarizzare eventuali errori od omissioni relativi alla posizione TARI per l'anno 2016 attraverso l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO. Tale istituto dà al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i conseguenti versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Per poter aderire al Ravvedimento Operoso per l'anno 2016, è però tassativamente necessario presentare all'Ufficio Tributi, **entro e non oltre il 30 giugno 2018**, una dichiarazione ai fini TARI indicando con precisione:

- Denominazione esatta dell'intestatario della Tassa Rifiuti e, in caso di utenze non domestiche, dati del legale rappresentante.
- Residenza o sede legale, recapiti telefonici, indirizzi mail e di posta certificata.
- Dettaglio superfici e destinazioni di tutti locali (compresi quelli esentati dalla tassazione o oggetto di riduzione) allegando eventualmente una planimetria in scala.
- Dati catastali degli immobili occupati e relativi possessori.
- Periodo di occupazione dei locali.
- N. occupanti (in caso di utenza domestica).

In caso di utenze non domestiche aggiungere:

- Destinazione dell'attività prevalente (come registrata in Camera di Commercio) e delle eventuali attività svolte nelle sedi locali presenti sul territorio.
- Tipologia di rifiuti prodotti, compresi quelli speciali, assimilati e non assimilati, pericolosi.
- In caso di produzione di rifiuti speciali, fornire documentazione di smaltimento effettuato presso terzi.
- In caso di smaltimento in autorecupero, allegare relativa documentazione (formulari e fatture).
- Ogni altra eventuale documentazione utile a definire con precisione la propria posizione ai fini TARI.

Tassa Rifiuti anno 2016

Sono state inviate due comunicazioni:

- La prima contenente l'importo totale della Tassa Rifiuti 2016 con il modulo F24 per il pagamento in unica soluzione e tre moduli F24 per il pagamento rateale.
- La seconda con il modulo per il pagamento della quarta ed ultima rata, da versare entro il 28.02.2017, da utilizzarsi solo in caso di versamento frazionato.

L'invio separato si è reso necessario per un inconveniente tecnico di cui la ditta fornitrice del servizio si è assunta per intero responsabilità ed oneri economici.

Informazioni al n. 0125.1899502, dal lunedì al venerdì, h. 9.00/13.00 – 14.00/18.00

Numero di telefono 015512041

e-mail tributi@vigliano.info

pec tributi@pec.vigliano.info

Gli avvisi di pagamento dovranno essere pagati utilizzando il mod. di pagamento F24 indicando **Cod. Trib. 3944 – Cod. Comune L880**

SCADENZE

Prima Rata ENTRO IL **31.10.2016**

Seconda Rata ENTRO IL **30.11.2016**

Terza Rata ENTRO IL **31.01.2017**

Quarta Rata ENTRO IL **28.02.2017**

oppure

In Unica Soluzione ENTRO IL **30.11.2016**

A partire dal 1° luglio 2015, la gestione amministrativa della Tassa sui rifiuti - TARI - è effettuata internamente, tramite l'ufficio Tributi comunale.

Lo sportello, collocato al piano terra del Palazzo Municipale, è aperto:

- **martedì h. 9.00 / 12.00**

- **giovedì (giornata del cittadino) h. 9.00 / 16.00**

Resta invariato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, gestito dalla Seab.

Per segnalazioni, richieste e disservizi contattare il numero verde 800399760 o scrivere all'indirizzo mail info@seabiella.it.

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014. Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.